

ISTITUTO SALESIANO “SAN BENEDETTO”
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA (dec. n. 18 del 28.06.2002)
SCUOLA SECONDARIA I° GR. PARITARIA (dec. n. 147 del 27.08.2001)
SCUOLA SECONDARIA 2° GR. PARITARIA LICEO SCIENTIFICO (decreto n. 158 del 28.08.2001)
Piazzale S. Benedetto, 5 - 43100 PARMA ☎ 0521381411 - FAX 0521206085
e-mail: sssbened@provincia.parma.it sito web: www.centrosanbenedettoparma.com

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

Parma 2006

Articolo 1 - Ente gestore, denominazione, natura e sede della scuola

1. L'Ispettorica Salesiana Lombardo Emiliana, con sede in Milano, via Copernico, n. 9, Ente con personalità giuridica riconosciuto con D.P.R. del 19 maggio 1965, n. 735, (C.F.: 80034550154), di seguito, per brevità, denominato Ente gestore, per il raggiungimento delle proprie finalità gestisce l'Istituto Salesiano "San Benedetto" con sede in Parma, P.le S. Benedetto, 5, partita IVA 08612750151, di seguito denominato Istituto, la cui attività è disciplinata dal presente Regolamento, che è adottato liberamente dal medesimo Ente gestore.

2. L'Istituto opera nell'ambito della scuola legalmente riconosciuta, paritaria, come da decreto ministeriale:

- SCUOLA ELEMENTARE (PRIMARIA) DECRETO N. 18 DEL 28/06/2002
- SCUOLA MEDIA (SECONDARIA 1° GRADO) DECRETO N. 147 DEL 27/08/2001
- LICEO SCIENTIFICO (SC.SEC.2° GRADO) DECRETO N. 158 DEL 28/08/2001

Articolo 2 - Scopi e finalità

1. L'Istituto, che non ha finalità di lucro, espleta una funzione pubblica, conforme al dettato costituzionale ed ai principi del pluralismo educativo, di parità e libertà, ed opera con una proposta educativa – scolastica, secondo le indicazioni del Progetto Educativo d'Istituto (PEI), fondata sulla trasparenza, sulla tutela del destinatario del servizio, sulla famiglia, nel rispetto delle diversità e nella promozione della cultura.

2. Lo stesso persegue scopi istituzionali di formazione, educazione, istruzione, orientamento, aggiornamento, studio, privilegiando il coinvolgimento della famiglia, dei docenti e degli allievi nella progettazione educativa e nella sua realizzazione, il raccordo con il territorio e la promozione sociale degli allievi.

Articolo 3 - Attività

1. Nell'ambito di tali scopi, l'Istituto promuove e realizza attività di studio e di ricerca, valorizzazione e scambio delle risorse umane e dei mezzi, nonché collaborazioni tra soggetti appartenenti a realtà diverse.

2. L'Istituto può promuovere od aderire ad accordi di rete, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275; può associarsi e convenzionarsi con altri enti, scuole, università ed istituzioni pubbliche o private; può partecipare a programmi, attività e progetti culturali, comunitari, nazionali e regionali, e a tutte le iniziative, connesse ai suoi scopi, promosse da altri enti di ricerca e formazione.

3. Può aderire inoltre a consorzi pubblici e privati, per assolvere compiti istituzionali coerenti con le attività specificate nel presente Regolamento o nel Piano dell'Offerta Formativa (POF), e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo, nonché stipulare convenzioni con Università Statali e private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

4. L'Istituto promuove ai vari livelli attività educative, formative, di orientamento, aggiornamento, studio, sperimentazione.

5. Può svolgere ogni altra attività connessa, dipendente o conseguente all'attuazione e al conseguimento degli scopi di cui al presente articolo.

Articolo 4 – Mezzi

1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dal precedente articolo 2, l'Istituto si avvale delle risorse umane e materiali e delle strutture messi a disposizione dall'Ente gestore, nonché dai

proventi della sua attività, per i quali sarà predisposto ed approvato dall'Ente gestore il relativo bilancio, da considerare a tutti gli effetti quale bilancio dell'attività scolastica.

2. Acquisita la parità, il bilancio dell'attività scolastica è pubblico e, comunque, accessibile a chiunque nella scuola medesima vi abbia interesse.

Articolo 5 – Organi dell'Istituto Salesiano “San Benedetto”

1. Sono organi dell'Istituto, ai sensi del Progetto Educativo d'Istituto:

- il Direttore
- il Consiglio di Istituto,
- il Preside,
- il Vicepreside/Coordinatore per la scuola Primaria
- il Collegio dei docenti,
- il Consiglio di classe,
- l'Assemblea dei genitori,
- l'Assemblea di classe degli studenti (per la scuola secondaria di secondo grado),
- la Consulta degli studenti (per la scuola secondaria di secondo grado),

Articolo 6 – Il responsabile dell'Istituto

1. Il responsabile dell'Istituto, secondo il Progetto Educativo d'Istituto, è il Direttore dell'Istituto con procura speciale del legale rappresentante dell'Ente gestore ovvero quest'ultimo.

2. Lo stesso, a mente delle attribuzioni e competenze demandategli dall'Ente gestore, del Progetto Educativo d'Istituto, delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, rappresenta l'Istituto ad ogni effetto, anche nei confronti dei terzi.

3. Compie gli atti di gestione, provvede all'organizzazione dell'Istituto e ne determina l'indirizzo educativo.

4. Partecipa di diritto ai lavori di tutti gli organi dell'Istituto, svolgendo azioni di coordinamento, promozione, indirizzo e controllo, ed espleta la propria azione in collaborazione con il personale direttivo, con il quale forma il gruppo di direzione.

5. Può conferire, con mandato generale o speciale, specifici incarichi educativi ed organizzativi.

Articolo 7 - Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto è composto da:

Consiglieri di diritto:

- Il Direttore dell'Istituto che lo presiede
- Il Preside
- Il Vicepreside/Coordinatore (per la scuola primaria)
- Il Coordinatore delle attività di formazione religiosa
- L'Economo amministratore

Consiglieri eletti:

- Due docenti
- Un genitore per ogni classe
- Tre allievi per la scuola secondaria di secondo grado

Il Presidente, per particolari problematiche, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza, può invitare esperti che, comunque, non partecipano alle deliberazioni.

2. Il Consiglio di Istituto ha funzione di stimolo, controllo e verifica sull'andamento generale educativo, didattico e amministrativo dell'istituto. In particolare cura l'applicazione del progetto educativo, formula proposte per il suo aggiornamento e collabora al coordinamento delle iniziative ed attività dell'istituto.

3. Nomina, elezione e durata del Consiglio di Istituto. Cessazione della carica. Vacanza di seggi.

Si rinvia al Regolamento d'Istituto unico degli organi collegiali.

4. Convocazione e funzionamento del Consiglio di Istituto. Verbali e riunioni del Consiglio.

Si rinvia al Regolamento d'Istituto unico degli organi collegiali.

Articolo 8 – Preside

1. Il Preside assolve alle funzioni di promozione e coordinamento delle attività di Istituto, relativamente alla scuola, in stretto coordinamento con il Direttore dell'Istituto, secondo quanto previsto nel Progetto Educativo d'Istituto.
2. Individua il docente Coordinatore di classe.
3. Il docente con funzioni vicarie è scelto dal Direttore, tra i docenti.

Articolo 9 - Vicepresidi

1. Il Vicepreside/Coordinatore (per la scuola primaria) assume compiti didattico-formativi in stretta coordinazione con il Direttore e il Preside, secondo quanto previsto nel Progetto Educativo d'Istituto.
2. Sostituisce il Preside in caso di assenza dello stesso.
3. Può essere incaricato di compiti educativi ed organizzativi in stretta coordinazione con il Preside.

Articolo 10 - Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente, dal Preside e dal Direttore (a sua discrezione).
2. Ha competenza professionale in materia di funzionamento didattico e cura, in particolare, la programmazione dell'azione educativa. Ulteriori dettagli sono forniti nel Regolamento d'Istituto unico degli organi collegiali.
3. Il Collegio dei docenti può venire allargato alla partecipazione degli educatori dell'extradidattico.

Articolo 11 - Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, dal Preside e dal Direttore dell'istituto (a sua discrezione). Viene presieduto dal Preside (o da un docente delegato) il quale designa il Segretario verbalizzante.
2. Si riunisce per esercitare le competenze in materia di programmazione didattica, valutazione e sperimentazione e per agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni. Ulteriori dettagli sono forniti nel Regolamento d'Istituto unico degli organi collegiali.
3. Il Consiglio di classe può venire allargato alla partecipazione degli educatori dell'extradidattico.
4. Per i momenti di analisi dei problemi della classe e di ricerca di soluzioni adeguate, può essere aperto anche ai Rappresentanti di classe dei genitori e, nelle scuole secondarie superiori, degli alunni.
5. Convocazione e funzionamento del Consiglio di classe. Verbali e riunioni del Consiglio.
Si rinvia al Regolamento d'Istituto unico degli organi collegiali.

Articolo 12 - Assemblea dei genitori

1. L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i genitori degli studenti di una o più classi.
2. Essa è luogo di approfondimento e di confronto sulle linee educative e verifica di iniziative e problemi di ordine generale.
3. E' convocata dal Preside dell'Istituto o dai genitori rappresentanti d'intesa col Preside e ha come coordinatore un genitore rappresentante.

Articolo 13 - Assemblea di classe degli alunni (per la scuola secondaria di secondo grado)

1. L'Assemblea di classe è composta da tutti gli alunni di una classe.
2. E' convocata previa approvazione dell'ordine del giorno da parte del Preside.
3. Essa è luogo di approfondimento e di confronto sulle linee educative e di verifica di iniziative e problemi di ordine generale.

4. Il Coordinatore di classe, o un docente, è presente e contribuisce all'efficacia educativa ed operativa della stessa.

Articolo 14 – Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta dagli alunni Rappresentanti di classe e dal Preside (o suo delegato) che la presiede.
2. In essa vengono discusse le proposte degli studenti.

Articolo 15 – Servizi amministrativi

1. Il personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario è alle dipendenze dell'Ente gestore, per effetto di contratto di lavoro subordinato, autonomo ovvero di prestazione d'opera coordinata e continuativa.
2. Lo stesso assolve funzioni amministrative, contabili, strumentali operative e di sorveglianza, secondo le indicazioni dell'Economo dell'Istituto, in rapporto di collaborazione con il personale direttivo e docente.

Articolo 16 – Progetto Educativo di Istituto (PEI)

1. Il Progetto Educativo di Istituto (PEI) esplicita il patto educativo tra l'istituzione e i destinatari del servizio.
2. Il PEI è redatto professionalmente dal Collegio docenti, in armonia con le indicazioni del Progetto Educativo Nazionale delle Scuole Salesiane, sottoposto al parere del Consiglio di Istituto ed è approvato ed emanato dal Direttore dell'Istituto.

Articolo 17 – Piano dell'Offerta Formativa (POF)

1. Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) esplicita annualmente l'offerta formativa dell'Istituto in coerenza con i principi del PEI, quale risposta alla domanda del territorio.
2. Il POF è redatto professionalmente dal Collegio docenti, su indicazione del Direttore dell'Istituto; è sottoposto al parere del Consiglio di Istituto ed è approvato ed emanato dal Direttore dell'Istituto.

Articolo 18 – Regolamenti

1. Ciascun organo, nello svolgimento delle proprie attività, predispone una propria proposta di regolamento in armonia con le disposizioni di legge e il Regolamento dell'attività scolastica.
2. I regolamenti sono approvati ed emanati dal Direttore dell'Istituto.

Articolo 19 – Regolamento di Istituto

1. Il Regolamento dell'Istituto contiene norme di comportamento per tutte le componenti scolastiche nell'ambito e nei rapporti con l'istituzione.
2. E' predisposto ed emanato dal Direttore dell'Istituto, sentito il parere del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto.
3. Fanno parte del regolamento d'Istituto il Regolamento d'istituto per i docenti ed il Regolamento di Istituto per gli studenti.

Articolo 20 – Regolamento di funzionamento degli organismi

1. Gli organismi, per i quali non è previsto regolamento, si auto-regolamentano nel loro funzionamento.

Articolo 21 - Carta dei servizi scolastici

1. La Carta dei servizi scolastici è uno strumento, relativo soprattutto all'aspetto amministrativo dell'Istituto, per la qualità del servizio e di garanzia e tutela del destinatario del servizio stesso.
2. E' predisposta ed emanata dal Direttore dell'Istituto, previo parere del Consiglio di Istituto.

Articolo 22 - Modifiche al Regolamento dell'attività scolastica

1. Modifiche al presente Regolamento dell'attività scolastica sono apportate dall'Ente gestore, anche su proposte condivise, ovvero in ottemperanza a norme di legge.

Parma,

Il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore
Giacinto Ghioni